

STUDIO ASSOCIATO  
DI CONSULENZA  
DEL LAVORO  
**PERIC  
DRUFOVKA  
SIMEONI**

Spett.li  
Aziende Clienti  
c/o  
Loro Sedi

Gorizia, 12/12/2019

**CIRCOLARE 10/2019**

*Oggetto: Autorizzazione Assegno Nucleo Familiare*

Nella nostra circolare 04/2019 abbiamo trattato le nuove regole per la richiesta dell'Assegno per il Nucleo Familiare mentre con questa circolare vogliamo porre alla vostra attenzione i casi e gli adempimenti necessari in caso di Autorizzazione. La domanda di Autorizzazione all'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) deve essere presentata dal lavoratore all'INPS nel caso in cui, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura dell'ANF erogato dal datore di lavoro, si richieda l'inclusione di determinati familiari nel nucleo e/o l'applicazione dell'aumento dei livelli reddituali. In particolare, la corresponsione dell'ANF deve essere autorizzata dall'INPS nei seguenti casi:

- per i figli ed equiparati di coniugi/parti dell'unione civile legalmente ed effettivamente separati o divorziati/sciolti da unione civile o in stato di abbandono;
- per i figli del coniuge/parte dell'unione civile nati da precedente matrimonio;
- per i figli (propri o del coniuge/parte dell'unione civile) riconosciuti dall'altro genitore;
- per fratelli, sorelle e nipoti del/della richiedente orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione per i superstiti;
- per i nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a) richiedente;
- per i minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero familiare;
- per i familiari residenti all'estero di cittadino italiano, comunitario o cittadino straniero di Stato convenzionato;
- per i figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", ossia nuclei familiari con almeno quattro figli o equiparati, tutti di età inferiore ai 26 anni;
- per familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all'indennità di accompagnamento ex lege nn. 18/1980, 118/1971 o 289/1990);
- per i familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro (se non sono in possesso di documenti attestanti l'inabilità al 100%).

La domanda di Autorizzazione all'ANF deve essere presentata telematicamente all'INPS, attraverso la procedura telematica "Autorizzazione ANF" presente sul sito dell'Istituto, unitamente alla documentazione necessaria.

In alternativa, il lavoratore può presentare la domanda tramite:

- il Contact center (numero verde 803164 oppure 06 164164);
- gli Enti di patronato, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

L'INPS, con il Messaggio n. 3466 del 25 settembre 2019, ha fornito chiarimenti in merito alla richiesta di assegni al nucleo familiare (ANF) nel caso in cui:


---

Via Generale A. Cantore n. 2  
34170 GORIZIA

T - +39 0481 538998

F - +39 0481 539441

C.F. - P.IVA: IT01046400311  
www.consulenzelavoro.it



STUDIO ASSOCIATO  
DI CONSULENZA  
DEL LAVORO  
**PERIC  
DRUFOVKA  
SIMEONI**

- nel nucleo sia presente un figlio legalmente riconosciuto da un solo genitore (ragazza madre/ragazzo padre), richiedente la prestazione;
- uno dei due genitori sia deceduto e, quindi, il richiedente risulti vedova/o.

L'Istituto ha precisato che, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura dell'ANF, in presenza di figli riconosciuti da un unico genitore o genitori vedovi con figli propri e del coniuge deceduto, non è necessario che il richiedente inoltri telematicamente all'INPS la domanda di autorizzazione.

Nei suddetti casi, infatti, trattandosi di nuclei familiari composti da un unico genitore e dai figli dello stesso, non è ravvisabile la possibile duplicazione del pagamento.

Il lavoratore richiedente, pertanto, deve trasmettere telematicamente all'INPS solo la domanda di ANF attraverso l'apposito servizio on line.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l'attenzione porgiamo cordiali saluti.

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

---

Via Generale A. Cantore n. 2  
34170 GORIZIA

**T** - +39 0481 538998

**F** - +39 0481 539441

C.F. - P.IVA: IT01046400311  
[www.consulenzelavoro.it](http://www.consulenzelavoro.it)